

309.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Interpellanze urgenti	9
Missioni vevoli nella seduta dell'11 febbraio 1998	3	(Sezione 1 - Crisi dei mercati finanziari asiatici)	11
Progetti di legge (Annunzio)	5	(Sezione 2 - Attuazione direttiva Unione europea sull'orario di lavoro)	11
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 3 - Crisi agrumicoltura)	12
Corte dei conti (Trasmissione di documenti)	6	(Sezione 4 - Intervista del direttore della Fondazione Villa Maraini)	13
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) .	6	(Sezione 5 - Attuazione programma aiuti Unione europea per le imprese nei quartieri svantaggiati)	14
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 6 - Affidamento gestione Canadair)	15
Richieste ministeriali di parere parlamentare	6	Interrogazioni a risposta immediata	17
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 1 - Utilizzo di basi Usa e Nato contro l'Irak)	19
ERRATA CORRIGE	7	(Sezione 2 - Incidente di Cavalese)	19

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 - Modalità di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo)	20	(Sezione 6 - Risanamento delle Ferrovie dello Stato e sicurezza ferroviaria)	22
(Sezione 4 - Riduzione dell'orario di lavoro)	21	Progetto di legge costituzionale n. 3931	23
(Sezione 5 - Dismissione di palazzo Wedekind, di proprietà Inps)	21	(Sezione 1 - articoli 55, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	25

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta dell'11 febbraio 1998.**

Acquarone, Albertini, Andreatta, Apolloni, Berlinguer, Bindi, Bova, Calzolaio, Carmelo Carrara, Dini, Fantozzi, Fassino, Maccanico, Mangiacavallo, Marongiu, Mattioli, Molinari, Montecchi, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Prodi, Sales, Soriero, Turco, Veltroni, Vendola, Visco.

(Componenti il comitato della Commissione bicamerale).

D'Alema, Boato, Urbani, Tatarella, Mussi, Berlusconi, Nania, Mattarella, Fontan, Armando Cossutta, D'Amico.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Acquarone, Albertini, Andreatta, Apolloni, Berlinguer, Bindi, Bogi, Bordon, Bova, Burlando, Calzolaio, Carmelo Carrara, Dini, Fantozzi, Fassino, Maccanico, Mangiacavallo, Marongiu, Mattioli, Molinari, Montecchi, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Prodi, Sales, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vendola, Vigneri, Visco, Vita.

Annuncio di proposte di legge.

In data 10 febbraio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DELMASTRO DELLE VEDOVE:
« Modifiche alle disposizioni approvate con

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di procedure fallimentari » (4533);

ANTONIO PEPE e GIOVANNI PACE:
« Modifiche all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese per acquisto di libri scolastici ed universitari e di strumenti informatici, musicali ed artistici » (4534);

APOLLONI e STEFANI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla crisi economica delle Ferrovie dello Stato spa » (4535);

SIMEONE: « Norme per evitare la propagazione dei rumori negli edifici realizzati su più livelli » (4536);

SIMEONE: « Istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto reati in materia di tutela ambientale » (4537);

SIMEONE: « Istituzione presso le direzioni distrettuali antimafia dell'ufficio del pubblico ministero per i reati di criminalità organizzata commessi da minori » (4538);

GIULIANO: « Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio della raccolta di scommesse su manifestazioni sportive che si svolgono all'estero » (4539).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 febbraio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, la relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa al secondo semestre 1997 (doc. LXXXVII, n. 4).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, sarà trasmesso, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) e, per il parere, a tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 9 febbraio 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Istituto postelegrafonici (IPOST) per gli esercizi dal 1987 al 1996 (doc. XV, n. 78);

Ente poste italiane (E.P.I.) per l'esercizio 1996 (doc. XV, n. 79);

Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) per l'esercizio 1996 (doc. XV, n. 80).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 10 febbraio 1998, ha trasmesso in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione assunta dalla Corte stessa - sezione controllo Stato - nella seduta del 23 gennaio

1998, con cui la Corte stessa ha deliberato in ordine alla relazione in data 30 aprile 1997 del consigliere istruttore dell'ufficio controllo consuntivo sulle casse di conguaglio e sulle gestioni fuori bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente l'indagine sui rendiconti per gli anni dal 1990 al 1993 della cassa conguaglio gas petrolio liquefatto (G.P.L.).

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere relativo alla disciplina della subfornitura nelle attività produttive di cui alla proposta di legge A.C. n. 3509.

Il suddetto parere è deferito alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale della Toscana, con lettera in data 21 gennaio 1998, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 29 dicembre 1997, in merito ad iniziative a sostegno delle popolazioni del Chiapas.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 febbraio 1998, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di no-

mina del dottor Alfredo ROMA a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 febbraio 1998, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Raffaele CERCOLA a presidente dell'ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo (EAMO).

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 19 dicembre 1997, a pagina 5, prima colonna, dalla ventunesima alla ventiduesima riga, deve leggersi: « BERLUSCONI ed altri: "Nuovo ordinamento dei gradi di istruzione" (4416) » e non: « APREA: "Nuovo ordinamento dei gradi di istruzione" (4416) », come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 10 febbraio 1998, pagina 5, prima colonna, undicesima riga, dopo il nome: « Giannattasio », inserire il seguente: « Ladu ».

INTERPELLANZE URGENTI

A)

(Sezione 1 – Crisi dei mercati finanziari asiatici).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

già dall'estate scorsa è in atto in tutti gli Stati del sudest asiatico una grave crisi finanziaria e valutaria che sta avendo riflessi negativi sull'indebitamento di quei paesi verso il sistema finanziario internazionale, nonché sui corsi delle valute e dei titoli nelle borse asiatiche con pericolosi riflessi anche nelle borse americane ed europee;

la crisi asiatica investe in prima battuta i sistemi bancari giapponese ed USA, ma non può non avere riflessi negativi pure sul sistema bancario europeo;

il riflesso sul sistema bancario italiano nel quadro di quello europeo risulta tutt'altro che trascurabile se – prendendo dati recenti della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) – al 30 giugno 1997 l'esposizione degli istituti creditizi del nostro paese verso la Cina, la Corea del sud, la Thailandia, la Malaysia e Taiwan risulta essere complessivamente pari a 7.420 miliardi (e il dato esclude i crediti delle nostre banche verso l'Indonesia, Hong Kong, Singapore, le Filippine, per non citare addirittura il Giappone);

la crisi asiatica, traducendosi in una svalutazione delle monete degli Stati di quell'area, avrà probabilmente riflessi significativi sul meccanismo degli scambi internazionali, nel senso di incentivare le esportazioni asiatiche verso l'Europa e

l'Italia (oltre che verso gli USA) e di penalizzare, invece, le esportazioni europee e italiane verso il sudest asiatico;

da quest'ultimo punto di vista, l'Italia è interessata agli scambi con quest'area dell'Asia in misura solo apparentemente modesta, se è vero che le nostre esportazioni complessive verso quegli Stati, secondo i dati ISTAT dei primi 10 mesi del 1997, rappresentano il 7 per cento delle nostre esportazioni totali, mentre le importazioni sono pari al 6 per cento del totale: e ciò perché si tratta comunque di valori assoluti di tutto rispetto, che superano largamente i 20 mila miliardi;

l'Italia si è impegnata ad affiancare il FMI (Fondo monetario internazionale) nei piani di sostegno a favore di molti paesi del sudest asiatico e, in particolare, a favore della Corea del Sud –:

quali effetti possa avere la crisi asiatica sulle notorie difficoltà strutturali del nostro sistema bancario e sulle previsioni di crescita del nostro PIL nel 1998.

(2-00851) « Tatarella, Armani, Selva ».

(19 gennaio 1998)

B)

(Sezione 2 – Attuazione direttiva Unione europea sull'orario di lavoro).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per i rapporti con il Parlamento, per sapere – premesso che:

il testo della legge comunitaria 1995-97, come licenziato dalla Commissione XIV della Camera e approvato dall'Assemblea,

conteneva, all'articolo 46, l'attuazione della direttiva 93/104/CE, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, che stabilisce di « prevedere che l'orario normale di lavoro sia fissato in 40 ore settimanali »;

tale articolo era stato introdotto dalla Commissione XIV approvando un emendamento che recepiva il parere espresso dalla Commissione lavoro pubblico e privato;

in occasione dell'approvazione in Assemblea della legge comunitaria 1995-1997 è stato accolto dal Governo e dalla Commissione, e approvato dall'Assemblea un emendamento presentato dagli onorevoli Innocenti, presidente della Commissione lavoro, e Cordoni, soppressivo dell'articolo 46;

l'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (cosiddetta « legge Treu ») stabilisce che « l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali »;

il 12 novembre 1997 Confindustria, Cgil, Cisl e Uil stipularono l'accordo di recepimento della direttiva 93/104, il quale sancisce che « la durata dell'orario di lavoro è fissata in quaranta ore settimanali »;

il patto per l'occupazione del 24 settembre 1996 ha previsto, come impegno del Governo in materia di orario di lavoro, quello di « recepire la direttiva comunitaria sull'orario di lavoro (93/104), secondo quanto verrà stabilito nell'intesa tra le parti sociali. In ogni caso esprime fin d'ora l'orientamento a fissare per via legislativa il nuovo orario (così come definito nella direttiva comunitaria) in quaranta ore settimanali »;

la cancellazione dalla legge comunitaria di qualsiasi riferimento alla direttiva 93/104 preclude al Governo la possibilità di recepire la direttiva attraverso un decreto legislativo, rendendo inevitabile, quindi, la presentazione di un disegno di legge in materia; questa soluzione renderà sostanzialmente impossibile un recepimento della direttiva coerente con il predetto accordo sindacale stipulato il 12 novembre 1997;

secondo gli interpellanti sono stati violati gli articoli del trattato di Maastricht e la libertà sindacale —:

per quali motivi sia stato accolto dal Governo l'emendamento che ha soppresso il citato articolo 46, la cui finalità era quella di recepire la direttiva comunitaria 104 del 1993, rispetto alla quale l'Unione europea ha aperto nei confronti dello Stato italiano una procedura di infrazione;

quale valore sia attribuito all'accordo sindacale stipulato, in base anche ai principi del Trattato di Maastricht, tra Confindustria e le organizzazioni sindacali il 12 novembre 1997;

quali provvedimenti si intendano adottare e con quali tempi per recepire la direttiva europea 104 del 1993.

(2-00857) « Fei, Gissi, Contento, Donato Bruno, Losurdo, Taradash, Antonio Rizzo, Napoli, Poli Bortone, Aloï, Franz, Vito, Bono, Fragalà, Savarese, Bocchino, Tosolini, Valensise, Fino, Caruso, Neri, Benedetti Valentini, Landolfi, Conte, Matranga, Bergamo, Fratta Pasini, Gazzara, Prestigiacomo, Biondi, Pilo, Pampo, Alboni, Landi, Menia, Foti, Paolone, Iacobellis, Migliori, Riccio, Pagliuzzi, Delmastro delle Vedove, Alberto Giorgetti ».

(20 gennaio 1998)

C)

(Sezione 3 — Crisi agrumicoltura).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per le politiche agricole per sapere — premesso che:

diecimila fra produttori, braccianti, commercianti sono scesi in corteo a Catania nella giornata del 19 gennaio per difendere l'agrumicoltura da una crisi senza precedenti che, con il crollo dei prezzi alla

produzione (40 per cento in meno) e delle esportazioni, ha messo in ginocchio l'economia di vaste aree della Sicilia;

tale settore è fortemente penalizzato dal confronto con sistemi agricoli mediterranei europei ed extra europei che sostengono minori costi di produzione anche in deroga alle norme di tutela minima dei diritti dei lavoratori;

i regolamenti comunitari favorendo, di fatto, i ritiri e le trasformazioni di prodotto penalizzano la commercializzazione di prodotti freschi;

la commercializzazione rappresenta gran parte (più del 70 per cento) della realtà produttiva siciliana e delle altre regioni —

se non ritenga:

di accelerare la discussione e l'approvazione del piano agrumicolo nazionale per guidare la innovazione e la riorganizzazione del settore, riconoscere finalmente il ruolo centrale del prodotto di qualità e trasferire energie e finanziamenti dai ritiri alla commercializzazione dei prodotti freschi, in modo particolare dell'arancia rossa;

di dare immediatamente risposte per quel che riguarda la riforma dell'Aima e la esigenza di una gestione trasparente delle risorse che cancelli decenni di « affari » consumati a danno dei produttori;

di accelerare i provvedimenti per il contenimento dei costi di produzione in agricoltura a partire dalle regioni periferiche prive di infrastrutture adeguate (così come previsto dalla Finanziaria 1998) sostenendo in sede europea una revisione radicale delle OCM ortofrutta che riconosca il ruolo centrale del lavoro e del produttore agricolo nel settore ortofrutticolo;

di attivare il servizio repressioni frodi per ciò che riguarda la importazione di agrumi extra comunitari trattati con resine e cere proibite dalle norme della sicurezza alimentare;

di dovere intervenire perché i grandi gruppi della trasformazione, nella contrattazione fra le parti, non dettino più condizioni capestro e inaccettabili per i produttori che stanno acuendo la crisi del settore.

(2-00855) « Mussi, Caruano, Nardone, Rizza, Malagnino, Cappella, Paolo Rubino, Bova, Oliverio, Lumia ».

(20 gennaio 1998)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole, per sapere:

quali siano le iniziative che il Governo intende assumere sulla gravissima crisi del comparto agrumicolo, specie in Sicilia, rispondendo positivamente alle istanze di difesa e rilancio del settore manifestate con forza nel grande corteo che ha attraversato la città di Catania il 19 gennaio 1998.

(2-00862) « Diliberto, Cangemi, Malentacchi ».

(22 gennaio 1998)

D)

(Sezione 4 — Intervista del direttore della Fondazione Villa Maraini).

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, per sapere — premesso che:

nel corso della trasmissione « Speciale tg uno », condotta da Bruno Mobrìci e andata in onda il 19 dicembre 1997, il direttore della Fondazione Villa Maraini, Massimo Barra, intervistato, ha detto testualmente: « ... pensare di curare i tossicomani solo con la gratuità — e lo dico io, che sono ispettore nazionale dei volontari del soccorso, un'associazione di volontariato che fa della gratuità il cuore, il suo obiettivo fondamentale — è follia. Noi abbiamo circa centocinquanta operatori, di

cui la metà sono volontari e la metà professionisti, che paghiamo regolarmente ogni mese, quando abbiamo i soldi. Perché, stranamente, ancora le strutture antidroga stanno in un magma, devono procedere per tentativi, fare finta di fare progetti. Noi, periodicamente, facciamo finta di fare progetti per avere il finanziamento di quella che è la nostra attività quotidiana » —:

quali provvedimenti intenda assumere di fronte a tali inaudite affermazioni, pronunciate anche in veste di ispettore nazionale dei volontari del soccorso della Croce rossa.

(2-00852) « Giovanardi, Gasparri, Guidi ». (19 gennaio 1998)

E)

(Sezione 5 – Attuazione programma aiuti Unione europea per le imprese nei quartieri svantaggiati).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

nell'ottobre 1996 l'Unione Europea ha varato un programma denominato « Disciplina di aiuto alle imprese nei quartieri svantaggiati », che consente agli Stati membri dell'Unione di concedere sovvenzioni fino ad un massimo di 20 milioni di lire per ogni nuovo posto di lavoro creato nelle periferie delle grandi città;

la legge n. 266 del 1997 prevede uno stanziamento di 46 miliardi per dare attuazione al programma, stanziamento che in realtà, non è mai stato speso perché il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ha emanato il relativo decreto attuativo;

gli stanziamenti sono destinati alle aree metropolitane individuate dalla legge n. 142 del 1990 e, secondo l'Unione Europea, gli interventi devono essere varati

entro cinque anni. Non avendo, il Ministero dell'industria, ancora emanato il decreto attuativo si è già prodotto un grave danno per il mercato del lavoro delle città interessate (Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli), che hanno perso quasi un anno delle agevolazioni previste;

tale danno può essere quantizzato nella possibilità mancata di creare fin dall'agosto 1997 2300 posti di lavoro in queste città;

questo decreto attuativo è di particolare importanza per le città del centro-nord che, essendo escluse dall'obiettivo 1 del Fondo sociale europeo, soltanto tramite esso possono accedere alle sovvenzioni previste da tale fondo;

sull'edizione del 20 gennaio 1998 del quotidiano « Il Messaggero » è apparso un articolo in cui si scrive che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riconosce che « purtroppo il ritardo c'è stato » e si annuncia che « in breve si emanerà il decreto visto che è stato concertato il testo con il Ministro per la solidarietà sociale » —:

per quale motivo il Governo non sia intervenuto sollecitamente nell'attuazione di una direttiva dell'Unione europea, per altro regolarmente recepita in via legislativa;

quali provvedimenti si intenda adottare per accelerare l'emanazione del citato decreto da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che aprirebbe notevoli opportunità di lavoro nelle aree periferiche interessate;

in che modo si ritenga di compensare il danno già subito dalle summenzionate città per il colpevole ritardo del Ministero suddetto;

quali forme di coinvolgimento degli enti locali e delle regioni interessati saranno previste nel decreto attuativo.

(2-00856) « Alemanno, Pampo, Lo Presti, Trantino, Alberto Giorgetti, Alboni, Armani, Nuccio Car-

rara, Mussolini, Menia, Selva, Galeazzi, Gasparri, Rallo, Del Mastro, Cola, Giovanni Pace, Loporto, Pagliuzzi, Landi, Rasi, Carlo Pace, Pezzoli, Martini, Storace, Iacobellis, Morselli, Armaroli, Matteoli, Porcu, Conti, Paolone, Riccio, Migliori, Foti ».

(20 gennaio 1998)

F)

(Sezione 6 – Affidamento gestione Canadair).

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile e per le politiche agricole, per sapere – premesso che:

nel settembre dello scorso anno scadeva la convenzione stipulata dalla protezione civile con la società a capitale pubblico Sisam (60 per cento Alitalia e 40 per cento Finmeccanica) per la gestione dei dieci aerei Canadair utilizzati per lo spegnimento degli incendi boschivi;

la gara di appalto indetta per la prosecuzione del servizio, che ha visto la partecipazione della stessa Sisam, dell'Elifly e della Sorem e concepita sulla base delle offerte al ribasso, andava deserta;

successivamente, la protezione civile decideva l'affidamento del servizio a trattativa privata alla società Sorem –:

se risponda al vero che la società Sorem abbia un capitale sociale di soli 99 milioni, un fatturato di soli 220 milioni e nessun dipendente;

se corrisponda a verità che la commissione appositamente costituita dalla protezione civile, in sede di preselezione, abbia dichiarato la società Sorem « priva dei necessari requisiti tecnico-economici-finanziari » e non risulti abilitata dal Registro aeronautico italiano ad utilizzare aeromobili Canadair;

se risulti che la Sorem non sarebbe in grado di assicurare il servizio prima del maggio 1998 e intenderebbe utilizzare, in contrasto con le norme vigenti, piloti extracomunitari o piloti prepensionati dell'Alitalia;

come intendano i ministri interpellati far fronte ad eventuali emergenze che potrebbero comportare l'impiego immediato degli aerei Canadair.

(2-00854) « Paissan, Procacci, Pecoraro Scanio, Turroni ».

(20 gennaio 1998)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Utilizzo di basi Usa e Nato contro l'Irak).

NARDINI, BRUNETTI, MANTOVANI e MICHELANGELI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

gli Stati Uniti hanno annunciato come imminente una propria iniziativa militare — in accordo con la Gran Bretagna — nei confronti dell'Irak ed hanno dichiarato di voler comunque agire anche senza un mandato del Consiglio di Sicurezza dell'Onu;

la crisi sarebbe dovuta al fatto che il governo iracheno rifiuta di far ispezionare alcune residenze presidenziali dalla commissione di ispettori Onu, in quanto vi sono presenti personaggi direttamente collegati con i servizi segreti statunitensi;

il Governo Usa è indisponibile a riequilibrare la composizione della commissione d'ispettori Onu in quanto sostiene che Saddam Hussein sta cercando di nascondere armi di distruzione di massa;

la proposta di mediazione della Lega Araba è stata rifiutata dagli Stati Uniti, mentre la diplomazia francese e russa sta cercando una soluzione negoziale della crisi;

non vi sono più le condizioni — come dimostra il rifiuto dell'Arabia Saudita e della Spagna di concedere le proprie basi militari agli Usa — che permisero nel 1991 la costituzione di una coalizione araba ed occidentale contro l'Irak;

le basi Usa e Nato in Italia sono indispensabili a sorreggere un attacco mi-

litare americano nel Golfo Persico specialmente se esso dovesse protrarsi per diversi giorni —:

se il Governo non ritenga di dover dichiarare da subito l'indisponibilità all'utilizzo delle basi Usa e Nato situate nel territorio italiano per ogni iniziativa di guerra contro l'Irak, sostenendo fattivamente in questo modo il ricorso ad una soluzione negoziale e giusta della crisi.

(3-01936)

(10 febbraio 1998)

(Sezione 2 – Incidente di Cavalese).

STEFANI e FONTAN. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 3 febbraio 1998 un aereo militare statunitense, partito dalla base militare di Aviano per un'esercitazione, volando a quota bassa, ha tranciato i cavi di una cabina della funivia del Cermis in località Masi di Cavalese (Trento);

la cabina della funivia si è schiantata al suolo, provocando venti vittime;

nella zona di Cavalese abitualmente aeromobili da combattimento, sia dell'aeronautica militare italiana sia della United States Force, effettuano numerose esercitazioni a volo radente al punto che gruppi di abitanti ed autorità locali avevano più volte protestato presso le autorità prefettizie ed aeronautiche;

in risposta ai passi ufficiali degli amministratori delle zone del Cavalese, volti a porre fine ai voli a bassa quota da parte

dei veivoli militari, risulta che, con lettera dell'11 dicembre 1996, il ministero della difesa abbia dichiarato che i voli a bassa quota rappresentano una necessità essenziale per i programmi addestrativi dell'aeronautica militare italiana, vista la particolare configurazione del territorio italiano, e che quindi non potevano essere sospesi;

il comando della 5^a forza aerea tattica alleata (Vicenza), dal quale dipende la base di Aviano ed i reparti quivi di stanza, pur essendo a conoscenza dell'attività di volo sul Cavalese avrebbe omesso di adottare i necessari accorgimenti a tutela della sicurezza degli abitanti;

sussistono delle responsabilità — da verificare — del comandante della 5^a forza aerea tattica alleata nell'espletamento dei propri doveri di controllo e di supervisione, dei criteri di svolgimento dell'attività addestrativa e della disciplina del volo;

gli organi d'informazione in occasione della tragedia di Cermis hanno riportato numerose proteste sollevate da varie zone dell'Italia in merito ai continui voli a bassa quota e ad alta velocità da parte di aerei militari e all'inerzia da parte delle autorità nel dare seguito alle denunce dei cittadini;

per il Trentino, ed in particolar modo per la Val di Fiemme, questa tragedia arreca un notevole danno di immagine e quindi concreti danni turistici presenti e futuri —:

se non ritenga assolutamente necessario prendere i seguenti concreti provvedimenti: non solo sospendere immediatamente ma anche vietare l'attività di volo a bassa quota delle forze armate italiane e di quelle alleate in Italia nelle zone di montagna, su tutto l'arco alpino e sopra le città più popolate; innalzare di molto le quote minime del volo a bassa quota, visto che l'attuale limite non è sufficiente per garantire l'incolumità dei civili; istituire un sistema di controllo, non militare ma affidato agli enti locali, per le violazioni della normativa sulle regole di volo; predisporre in qualche modo almeno un parziale ri-

sarcimento per i danni economici presenti e futuri subiti, a causa della sciagura, dagli abitanti della Val di Fiemme. (3-01937)

(10 febbraio 1998)

FRIGATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata di martedì 3 febbraio 1998, un aereo militare statunitense, proveniente da Aviano, volando a bassa quota ha tranciato i cavi della funivia del Cermis, provocando il crollo di una cabina e la morte di venti persone italiane e straniere —:

come il Governo si sia adoperato e intenda adoperarsi per accertare al più presto ed interamente la verità dei fatti, impedire il ripetersi di tali tragedie e salvaguardare l'incolumità e la sicurezza della popolazione residente e dei numerosi turisti italiani e stranieri, e quali interventi abbia promosso ed intenda promuovere in favore dei familiari delle vittime e di tutta la comunità della Val di Fiemme.

(3-01938)

(10 febbraio 1998)

(Sezione 3 — Modalità di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo).

SAVELLI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere:

se il Governo non ritenga opportuno abolire il canone Rai o sostituirlo con un'imposta sul possesso del televisore, finanziando il « servizio pubblico », o singole parti di esso, quando occorre, con convenzioni *ad hoc* da stipulare con una gara aperta, riducendone così i costi ed obbligando la Rai — finché (come richiesto da un quesito referendario) non verrà privatizzata — a cercare clienti in un mercato concorrenziale.

(3-01935)

(10 febbraio 1998)

(Sezione 4 – Riduzione dell'orario di lavoro).

ANTONIO PEPE e GIOVANNI PACE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la disoccupazione è la più dolorosa piaga che affligge la nazione Italia e il Mezzogiorno in particolare e le forze politiche sono fortemente impegnate a trovarvi la soluzione;

la politica fin qui adottata dal Governo per combattere detto problema è stata sinora carente e le soluzioni prospettate sono apparse inadeguate, di natura transitoria e assistenziale;

è allo studio la proposta per ridurre per legge a 35 ore l'orario di lavoro —:

come intenda il Governo assicurare che la diminuzione per legge delle ore di lavoro non determini un aumento sproporzionato del costo del lavoro (tenuto conto che nella relazione previsionale e programmatica per il prossimo triennio, approvata dal Governo, si fissa fino al 2000 un aumento complessivo del costo del lavoro del 5,7 per cento e si stima una inflazione complessiva del 5,20 per cento), e riequilibrare le conseguenze che l'eventuale riduzione dell'orario di lavoro potrebbe avere sull'economia nazionale, tenuto conto delle diverse condizioni dell'Italia che, dal punto di vista dell'occupazione, è spaccata a metà. (3-01939)

(10 febbraio 1998)

MARZANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'onorevole Prodi, Presidente del Consiglio dei ministri, il 24 maggio 1996, al Senato, affermò: « ...Io non sono d'accordo a diminuire a 35 ore l'orario di lavoro, perché spacchiamo la nostra economia e nessun Paese è in grado di farlo »;

il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica Ciampi, il 26 no-

vembre 1997 a Bruxelles, ha dichiarato che le 35 ore per tutti sono « una stupidaggine economica »;

l'onorevole Sales, sottosegretario al bilancio, in un articolo su *l'Unità* del 22 settembre 1997, ha sostenuto che « ... Con la riduzione a 35 ore e l'aggravio di costo del lavoro non si riduce la disoccupazione nel sud » —:

se il Governo abbia cambiato idea perché quelle posizioni erano sbagliate oppure perché, pur di rimanere a galla con i voti di Rifondazione comunista, prende provvedimenti in cui non crede o che addirittura sa essere contrari agli interessi del Paese. (3-01940)

(10 febbraio 1998)

(Sezione 5 – Dismissione di palazzo Wedekind, di proprietà Inps).

MANZIONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel piano di dismissione straordinaria del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, pare sia stato ricompreso anche palazzo Wedekind, di proprietà dell'Inps;

detto immobile è sede da oltre 50 anni di un quotidiano, *Il Tempo*, che, certamente, nel panorama politico dell'informazione nazionale non può essere considerato « filogovernativo », essendo autenticamente « libero » e « fuori dal coro »;

particolarmente sospetta appare tale « forzata indicazione », specialmente ove si consideri che per ben tre volte il consiglio di amministrazione dell'Inps, recependo le indicazioni del comitato tecnico, si è opposto alla inclusione — sempre pretesa dal Ministro interrogato — di detto immobile nel patrimonio da dismettere, atteso che palazzo Wedekind è uno dei pochi immobili che produce un alto reddito per l'istituto —:

per quale motivo il Governo avalli un'operazione così poco trasparente che,

oltre ad ingenerare dubbi relativamente ad una presunta ritorsione politica contro il quotidiano *Il Tempo*, determina legittime perplessità per una « procedura forzata » che, più che guardare ai reali interessi dell'Inps, sembra diretta a favorire le solite lobbies affaristiche. (3-01941)

(10 febbraio 1998)

(Sezione 6 – Risanamento delle Ferrovie dello Stato e sicurezza ferroviaria).

SBARBATI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

i ripetuti incidenti, accompagnati dalla bufera giudiziaria che coinvolge le precedenti gestioni delle ferrovie dello Stato, sono il segnale preoccupante della situazione drammatica in cui versano le nostre ferrovie;

lasciando alla magistratura il compito di indagare sugli eventuali intrecci tra politica e affari rimane comunque da chiarire ai cittadini come si sia arrivati ai duecentomila miliardi di passivo, accumulati negli ultimi dieci anni dalle ferrovie dello Stato, che hanno enormemente aggravato i sacrifici a cui è stato sottoposto il Paese nell'opera di risanamento;

il Governo si era impegnato, a suo tempo, a smembrare le Ferrovie dello Stato in varie società, permettendo così una maggiore trasparenza e controllo nella gestione dell'azienda, ma questa decisione è rimasta, a tutt'oggi, una dichiarazione d'intenti;

lo stesso amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, ingegner Cimoli, che si è adoperato per eliminare e rivisi-

tare alcuni scandalosi contratti che erano stati stipulati in epoche precedenti, come quelli legati ai treni ad alta velocità, ha ammesso che molto ancora si deve fare e che, per quanto riguarda la sicurezza, vi sono ancora ottomila treni al giorno che viaggiano su una rete del 1920;

in questa situazione il Ministro Burlando ha già dichiarato che dopo l'emergenza sarà necessario nominare un nuovo consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato; è chiaro che i relativi criteri dovranno essere tali da consentire di completare il processo di rinnovamento delle Ferrovie dello Stato —:

in che modo ed in quali tempi si intenda intervenire per risanare economicamente le Ferrovie dello Stato e per garantire la necessaria sicurezza agli utenti. (3-01942)

(10 febbraio 1998)

GIARDIELLO e CAMPATELLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

alcuni incidenti ferroviari (ultimo quello del treno deragliato nei pressi di Milano il 2 febbraio 1998), ripropongono con forza il problema della sicurezza nel trasporto ferroviario —:

se sia stato avviato e a che punto sia il processo di ammodernamento della rete e l'utilizzo di tecnologia avanzata nel settore e quali iniziative intenda assumere per una verifica approfondita e in tempi brevi sulla sicurezza del trasporto ferroviario, al fine di garantire ai cittadini sicurezza nella mobilità. (3-01943)

(10 febbraio 1998)

*PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE
DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)*

*(AC 3931 – Sezione 1)*ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE
COSTITUZIONALE NEL TESTO RISUL-
TANTE DALLA PRONUNCIA DELLA
COMMISSIONE

ART. 1.

1. La parte seconda della Costituzione è
sostituita dalla seguente:

« PARTE SECONDA
ORDINAMENTO FEDERALE
DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

COMUNE, PROVINCIA,
REGIONE, STATO

ART. 55.

La Repubblica è costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province e le Regioni sono
enti autonomi con propri poteri e funzioni
secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la Capitale della Repubblica.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 55 DEL TESTO COSTI-
TUZIONALE.

ART. 55.

Sopprimerlo

55. 5.

Bampo, Rizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

La Repubblica è costituita da Stati con-
federati.

Ogni Stato federato è composto da Co-
muni, Province e Regioni.

Due o più Regioni, o parti di esse,
possono deliberare la loro fusione o divi-
sione, previo accertamento mediante refe-
rendum propositivo della volontà dei cit-
tadini residenti nei territori della costi-
tuenda regione.

55. 16. (ex C. 55. 2254.)

Fontan, Fontanini, Maroni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

La Repubblica è costituita da Stati con-
federati.

Ogni Stato confederato è composto da
una o più Regioni, Province e Comuni.

55. 14. (C. 55. 2237)

Comino, Fontan, Fontanini, Ma-
roni, Alborghetti, Anghinoni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

La Repubblica federale italiana è costi-
tuita dalle Regioni e dalla Federazione. La
Repubblica federale garantisce l'esercizio
della libertà e dei diritti costituzionalmente
protetti. Le Regioni si ripartono in Pro-
vince e Comuni. I Comuni, le Province, le
Regioni e la Federazione sono enti auto-
nomi con propri poteri e funzioni secondo

i principi fissati dalla Costituzione. I rapporti fra i Comuni, le Province, le Regioni e la Federazione sono ispirati ai principi di sussidiarietà.

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra, il termine: Stato con la seguente: Federazione.

55. 96. (C. 55. 36.)

Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

“Principi fondamentali — L'Italia è una Repubblica, radicata nei Municipi, e fondata su di un patto di unione fra le comunità naturali in cui i cittadini si articolano. La Repubblica è formata da quindici Regioni raggruppate in tre Comunità regionali — Nord, Centro e Sud — e dalle cinque Regioni a statuto speciale, che hanno dignità di Comunità regionale, e possono adottare, nel loro Statuto, le istituzioni e le procedure previste per le Comunità regionali.

Una legge costituzionale definisce le forme di referendum, i *quorum* necessari, e le procedure che ne regolano lo svolgimento, nelle diverse aree della Repubblica.

Nessun vincolo è posto alla circolazione ed alla attività dei cittadini sul territorio della Repubblica; tale libertà può essere limitata soltanto per motivi penali. Sono garantite le quattro fondamentali libertà europee: circolazione delle persone, dei capitali, delle merci e dei servizi. La libertà di impresa è un diritto costituzionale”.

55. 93. (ex S. 55. 2)

Tremonti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

La Repubblica è costituita dai comuni, dalle circoscrizioni, dai quartieri e dalle regioni.

55. 150. (C. 55. 4002)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

La Repubblica è costituita dalle comunità locali delle quali riconosce e promuove la piena autonomia.

In applicazione del principio di sussidiarietà gli interessi collettivi sono curati dagli enti più vicini alla persona ed ai cittadini.

Comuni, Province e Regioni rappresentano le preferenze politiche, sociali, economiche delle rispettive comunità.

Sono garantite le altre autonomie locali e quelle funzionali.

55. 15 (C. 55. 2261.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

Lo Stato repubblicano è organizzato territorialmente in Comuni, Province e Regioni, che godono di autonomia nella gestione dei propri interessi.

I Comuni, le Province e le Regioni, nell'unità politica della Repubblica, esercitano i propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di solidarietà e di leale cooperazione reciproca.

È compito della Repubblica promuovere l'instaurazione di un equilibrio economico adeguato e giusto fra le diverse parti del territorio italiano.

55. 75. (C. 55. 28.)

Mario Pepe.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

L'Italia è costituita in libero Stato ad ordinamento repubblicano. Al suo interno

i Comuni, le Province, le Regioni, nell'unità politica della Repubblica, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. La città di Roma è la capitale della Repubblica.

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti.

55. 92. (C. 55. 10.)

Benedetti Valentini.

Sostituirlo con il seguente:

Lo Stato repubblicano si articola in Comuni, Province e Regioni.

Lo Stato repubblicano garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente tutelati e favorisce la libera organizzazione dei cittadini finalizzata a conseguire gli interessi generali della comunità secondo principi di equità, solidarietà e giustizia.

I Comuni, le province e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. La loro azione è volta a garantire pari opportunità a tutti i cittadini nello spirito dell'articolo 3 della prima parte della Costituzione.

55. 120.

Lucà, Chiusoli, Lucidi, Maselli, Stelluti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

La Repubblica è costituita dallo Stato e, nella sua unità, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

Le Regioni, le Province ed i Comuni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni ed ispirano al principio di leale collaborazione i rapporti tra loro e con lo Stato.

La capitale della Repubblica è Roma.

55. 97. (C. 55. 9.)

Boccia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

La Repubblica è costituita da Comuni, Province, Regioni e Stato che sono titolari di poteri e funzioni proprie fissati dalla Costituzione nel rispetto della completa autonomia.

55. 26. (C. 55. 2260.)

Fontan, Fontanini, Maroni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

La Repubblica, nella sua unità politica, è articolata in Comuni, Province, Regioni e Stato.

Le Regioni, le Province e i Comuni sono enti autonomi ed esercitano le loro funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio dell'unità politica della Repubblica e di leale cooperazione. Le Regioni, i Comuni, le Province e, in quanto istituite, le Città metropolitane, le Comunità montane e le altre associazioni di Comuni, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

La città di Roma è la capitale della Repubblica.

***55. 66.** (* C. 55. 2.)

Nardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

La Repubblica, nella sua unità politica, è articolata in Comuni, Province, Regioni e Stato.

Le Regioni, le Province e i Comuni sono enti autonomi ed esercitano le loro funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio dell'unità politica della Repubblica e di leale cooperazione. Le Regioni, i Comuni, le Province e, in quanto istituite, le Città metropolitane, le Comunità montane e le altre associazioni di Comuni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

La città di Roma è la capitale della Repubblica.

* **55. 18.** (* C. 55. 5)

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.

Sopprimere il primo comma.

55. 81. (C. 55. 4005.)

Malavenda.

Sostituire i commi primo e secondo con i seguenti:

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Le funzioni di area vasta sono attribuite alle Province, forme associative intercomunali disciplinate dalla legge approvata dalla due Camere e dagli statuti regionali.

55. 121.

D'Alema.

Sostituire i commi primo e secondo con i seguenti:

La Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

La Repubblica assume inoltre le formazioni sociali come elementi costitutivi dell'ordinamento della comunità nazionale.

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti a favore dei singoli e delle forma-

zioni sociali secondo le disposizioni della parte prima della Costituzione e delle leggi attuative della medesima.

55. 95. (C. 55. 33.)

Benedetti Valentini.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica si articola in Comuni, Province, Regioni e Stato.

È compito fondamentale dello Stato, nelle forme e nei limiti della Costituzione, garantire l'esercizio delle libertà e dei diritti delle persone e degli enti, tutelarne le conseguenti situazioni giuridiche e disciplinarne i rapporti.

55. 76. (C. 55. 63.)

Cananzi, Abbate, Borrometi, Guarino, Ferrari, Scantamburlo, Giacalone, Riva, Monaco, Boccia, Cambursano, Albanese, Saonara, Ricci, Giovanni Bianchi, Ruggeri.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è una entità costituzionale propria, autonoma e sovrana e la sua esistenza e potestà è indipendente da organi diversi da essa, ancorché costituita formalmente e giuridicamente dai comuni, dalle regioni e dallo Stato.

55. 80. (C. 55. 4007.)

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dai comuni e dalle regioni.

55. 78. (C. 55. 4009.)

Malavenda.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni, e dallo Stato. I Comuni

limitrofi possono costituire delle Province per svolgere congiuntamente i propri compiti, secondo i principi stabiliti con legge dello Stato approvata con l'assenso del Senato della Repubblica.

55. 10. (C. 55. 2222.)

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, La Malfa.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dalle comunità locali delle quali riconosce e promuove la piena autonomia.

55. 25. (* C. 55. 2262 e S. 55. 59.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è composta dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato, che concorrono a formare l'unione politica della Repubblica. Essi sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo le disposizioni stabilite dalla Costituzione.

55. 86. (C. 55. 2904.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matrangola, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è costituita dalle Province.

55. 24. (C. 55. 2270.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è ripartita in Comuni.

55. 23. (C. 55. 2271.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è costituita dai Comuni.

55. 22. (C. 55. 2272.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è composta dalle Regioni; ogni Regione è composta dai Comuni.

55. 21. (C. 55. 2273.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è formata dalle Regioni; ogni Regione è formata dai Comuni.

55. 20. (C. 55. 2274.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è formata dai Comuni.

55. 19. (C. 55. 2275.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è formata dalle Regioni; ogni Regione è costituita dai Comuni.

55. 17. (C. 55. 2281.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è ripartita in Regioni; ogni Regione è costituita dai Comuni.

55. 37. (C. 55. 2282.)
Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è ripartita in Province e Comuni.

55. 36. (C. 55. 2269.)
Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è conformata dalle Province e dai Comuni.

55. 35. (C. 55. 2276.)
Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è composta dalle Province e dai Comuni.

55. 34. (C. 55. 2278.)
Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dalle Regioni; ogni Regione è costituita dalle Province e dai Comuni.

55. 33. (C. 55. 2279.)
Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è composta dalle Regioni; ogni Regione è composta dalle Province e dai Comuni.

55. 32. (C. 55. 2277.)
Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è formata dalle Regioni; ogni Regione è costituita dalle Province e dai Comuni.

55. 31. (C. 55. 2280.)
Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti territoriali autonomi, che sono dotati di propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

55. 102. (C. 55. 2201.)
Carmelo Carrara, Sanza, Teresio Delfino, Tassone.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Lo Stato repubblicano è costituito dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane e dalle Regioni.

55. 72. (*C. 55. 6 e *S. 55. 20)
Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica si riparte in Comuni, Province e Regioni.

55. 94. (* C. 55. 2905.)
Spini, Olivo, Pittella, Giacco, Carli, Di Bisceglie.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è uno Stato federale costituito dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni.

55. 55 (C. 55. 40.)

Palma.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica Italiana si riparte in Stato centrale, Regioni e Comuni.

55. 68. (* C. 55. 2235.)

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli,
Ceremigna, Leone Delfino,
Villetti, Brancati.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica federale è costituita dai Comuni e dalle Regioni.

55. 30. (S. 55. 800)

Fontan.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica, nella sua unità politica, è articolata in Comuni, Province, Regioni e Stato.

55. 77. (C. 55. 4006.)

Malavenda.

Al primo comma, dopo la parola: Repubblica aggiungere la seguente: federale.

Conseguentemente, allo stesso comma, sostituire la parola: Stato con la seguente: Federazione.

55. 100. (C. 55. 30.)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al primo comma, sostituire la parola: costituita con la seguente: formata.

55. 50. (C. 55. 2284.)

Alborghetti, Anghinoni.

Al primo comma, dopo le parole: è costituita aggiungere le seguenti: dalle comunità locali che sono rappresentate.

* **55. 12.** (* C. 55. 52.)

Crema, Sergio Fumagalli.

Al primo comma, dopo le parole: è costituita aggiungere le seguenti: dalle comunità locali che sono rappresentate.

* **55. 51.** (* C. 55. 59.)

Alborghetti.

Al primo comma, sostituire le parole: dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni con le seguenti: dai Corpi sociali organizzati, dalle Autonomie funzionali, dagli Enti territoriali.

55. 123 (ex C. 55. 2311)

Pivetti.

Al primo comma, sopprimere le parole: dalle Province.

Conseguentemente, sopprimere, al secondo comma, sopprimere le parole: le Province;

Ogni Regione provvederà ad istituire enti territoriali autonomi intermedi incaricati della gestione amministrativa nelle materie interessanti aree sovracomunali

55. 56. (C. 55. 2234 e C 55. 8)

Negri.

Al primo comma, sopprimere le parole: dalle province.

Conseguentemente:

sopprimere, nella rubrica del titolo I, la parola: provincia;

in tutti i restanti articoli, sopprimere la parola: province.

55. 67. (C. 55. 2234.)

Crema, Boselli, Fumagalli, Cere-
migna, Leone Delfino, Villetti,
Brancati.

Al primo comma e ovunque ricorra nel testo sopprimere le parole: province.

55. 98. (*S. 55. 49)

Calderisi.

Al primo comma, sopprimere le parole: dalle Province.

***55. 9.** (C. 55. 43.)

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

Al primo comma, sopprimere le parole: dalle Province.

***55. 99.** (*S. 55. 24)

Taradash, Giovine, Colletti.

Al primo comma sopprimere le parole: delle Province.

***55. 137.**

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chia-
venna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matrangola, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

Al primo comma, sopprimere le parole: dalle Province.

***55. 27.** (** C. 55. 2285.)

Bampo, Bianchi Clerici.

Al primo comma, sostituire le parole: dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato, *con le seguenti:* e dalle Regioni.

55. 28. (C. 55. 2283.)

Bianchi Clerici, Borghezio.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 55.1100 DELLA COMMISSIONE

Sostituire le parole: o dalle Città metropolitane *con le seguenti:*, dalle aree metropolitane, dalle comunità montane, dai liberi consorzi di comuni,.

Conseguentemente

Al medesimo articolo 55, al secondo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni

all'articolo 56:

Al primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: o Città metropolitane *con le seguenti:*, le aree metropolitane, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni ;

Al secondo comma, sostituire le parole: o alle Città metropolitane *con le seguenti:*, alle aree metropolitane, alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni ;

all'ultimo comma, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:*, aree metropolitane, comunità montane, liberi consorzi di comuni

all'articolo 58:

all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane *con le seguenti:*,

delle aree metropolitane, delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni;

All'articolo 59 al secondo comma, sostituire le parole: una Città metropolitana *con le seguenti:*, una area metropolitana, una comunità montana, un libero consorzio di comuni;

All'articolo 60, quarto comma, lettera c), sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni

All'articolo 62:

Al primo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni ;

Al secondo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni ;

Al terzo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, comunità montane, liberi consorzi di comuni;

Al quarto comma, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, comunità montane, liberi consorzi di comuni;

Al quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: la Città metropolitana *con le seguenti:* l'area metropolitana, la comunità montana, il libero consorzio di comuni, *e al secondo periodo, sostituire le parole:* e alle Città metropolitane *con le seguenti:* e alle aree metropolitane, alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni;

Al sesto comma, sostituire le parole: alle Città metropolitane *con le seguenti:* alle aree metropolitane, alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni

all'ultimo comma, sostituire le parole: dalle Città metropolitane *con le seguenti:*

dalle aree metropolitane, dalle comunità montane, dai liberi consorzi di comuni;

all'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati *con le seguenti:* delle aree metropolitane, delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni, delle Province, dei Comuni interessati.

O. 55. 1100. 5

Comino.

Sostituire le parole: o dalle Città metropolitane *con le seguenti:* dalle aree metropolitane, dalle comunità montane,

Conseguentemente

Al medesimo articolo 55, al secondo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, le comunità montane,

all'articolo 56:

Al primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: o Città metropolitane *con le seguenti:*, le aree metropolitane, le comunità montane;

Al secondo comma, sostituire le parole: o alle Città metropolitane *con le seguenti:*, alle aree metropolitane, alle comunità montane;

all'ultimo comma, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:*, aree metropolitane, comunità montane,

All'articolo 58, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane *con le seguenti:*, delle aree metropolitane, delle comunità montane;

All'articolo 59 al secondo comma, sostituire le parole: una Città metropolitana *con le seguenti:*, una area metropolitana, una comunità montana;

All'articolo 60, quarto comma, lettera c), sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, delle comunità montane,

All'articolo 62:

Al primo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, le comunità montane;

Al secondo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, le comunità montane;

Al terzo comma, ovunque ricorrono, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, comunità montane;

Al quarto comma, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, comunità montane;

Al quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: la Città metropolitana *con le seguenti:* l'area metropolitana, la comunità montana, *e al secondo periodo, sostituire le parole:* e alle Città metropolitane *con le seguenti:* e alle aree metropolitane, alle comunità montane;

Al sesto comma, sostituire le parole: alle Città metropolitane *con le seguenti:* alle aree metropolitane, alle comunità montane;

all'ultimo comma, sostituire le parole: dalle Città metropolitane *con le seguenti:* dalle aree metropolitane, dalle comunità montane;

all'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati *con le seguenti:* delle aree metropolitane, delle comunità montane, delle Province, dei Comuni interessati.

0. 55. 1100. 2

Comino.

Sostituire le parole: o dalle Città metropolitane *con le seguenti:*, dalle Città metropolitane, dalle comunità montane, dai liberi consorzi di comuni,.

Conseguentemente:

Al medesimo articolo 55, al secondo comma, dopo le parole: le Città metropo-

litane *aggiungere le seguenti:* , le comunità montane, i liberi consorzi di comuni

All'articolo 56:

Al primo comma, ovunque ricorra, dopo la parola: Province *aggiungere le seguenti:*, Città metropolitane, comunità montane, liberi consorzi di comuni;

Al secondo comma, dopo le parole: le Province *aggiungere le seguenti:* , alle Città metropolitane, alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni;

all'ultimo comma, dopo le parole: Città metropolitane *aggiungere le seguenti:* , comunità montane, liberi consorzi di comuni

all'articolo 58:

all'ultimo comma, dopo le parole: delle Città metropolitane *aggiungere le seguenti:* , delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni;

all'articolo 59 al secondo comma, dopo le parole: una Città metropolitana *aggiungere le seguenti:* una comunità montana, un libero consorzio di comuni;

all'articolo 60, quarto comma, lettera c), aggiungere le seguenti parole: , delle Città metropolitane, delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni

all'articolo 62:

Al primo comma, dopo le parole: le Città metropolitane, *aggiungere le seguenti:*, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni

Al secondo comma, dopo le parole: le Città metropolitane, *aggiungere le seguenti:*, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni;

Al terzo comma, ovunque ricorrono, dopo le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* comunità montane, liberi consorzi di comuni;

Al quarto comma, dopo le parole: Città metropolitane *aggiungere le seguenti:* comunità montane, liberi consorzi di comuni;

Al quinto comma, primo periodo, dopo le parole: la Città metropolitana *aggiungere le seguenti:* la comunità montana, il libero consorzio di comuni, *e al secondo periodo, dopo le parole:* alle Città metropolitane *aggiungere le seguenti:* alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni;

Al sesto comma, dopo le parole: alle Città metropolitane *aggiungere le seguenti:* alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni

all'ultimo comma, dopo le parole: dalle Città metropolitane *aggiungere le seguenti:* dalle comunità montane, dai liberi consorzi di comuni;

all'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati *con le seguenti:* delle Città metropolitane, delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni, delle Province, dei Comuni interessati.

0. 55. 1100. 4

Comino.

Sostituire le parole: o dalle Città metropolitane *con le seguenti:* , dalle Città metropolitane, dai liberi consorzi di comuni,

Conseguentemente:

Al medesimo articolo 55, al secondo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, i liberi consorzi di comuni

All'articolo 56:

Al primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: o Città metropolitane *con le seguenti:*, le aree metropolitane, i liberi consorzi di comuni.

Al secondo comma, sostituire le parole: o alle Città metropolitane *con le seguenti:*, alle aree metropolitane, ai liberi consorzi di comuni;

All'ultimo comma, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:*, aree metropolitane, liberi consorzi di comuni

All'articolo 58, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane *con le seguenti:*, delle aree metropolitane, dei liberi consorzi di comuni;

All'articolo 59 al secondo comma, sostituire le parole: una Città metropolitana *con le seguenti:*, una area metropolitana, un libero consorzio di comuni;

All'articolo 60, quarto comma, lettera c), sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, dei liberi consorzi di comuni

All'articolo 62:

Al primo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, i liberi consorzi di comuni

Al secondo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, i liberi consorzi di comuni;

Al terzo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, liberi consorzi di comuni;

Al quarto comma, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, liberi consorzi di comuni;

Al quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: la Città metropolitana *con le seguenti:* l'area metropolitana, il libero consorzio di comuni *e al secondo periodo, sostituire le parole:* e alle Città metropolitane *con le seguenti:* e alle aree metropolitane, ai liberi consorzi di comuni;

Al sesto comma, sostituire le parole: alle Città metropolitane *con le seguenti:* alle aree metropolitane, ai liberi consorzi di comuni.

All'ultimo comma, sostituire le parole: dalle Città metropolitane con le seguenti: dalle aree metropolitane, dai liberi consorzi di comuni;

All'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati con le seguenti: delle aree metropolitane, dei liberi consorzi di comuni, delle Province, dei Comuni interessati.

0. 55. 1100. 3

Comino.

Al primo comma sostituire le parole: o dalle città metropolitane con le seguenti: , dalle città metropolitane, ove costituite.

Conseguentemente, all'articolo 55 e ai successivi articoli, dopo la parola: province, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: , città metropolitane.

0. 55. 1100. 9.

Diliberto, Grimaldi.

Sostituire le parole: o dalle con la seguente: , dalle

Conseguentemente

all'articolo 56:

Al primo comma, ovunque ricorra, sostituire le parole: o Città con le seguenti: Città;

Al secondo comma, sostituire le parole: o alle Città con le seguenti:, alle Città

All'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire la parola: o delle Province o dei Comuni interessati con le seguenti: delle Province, dei Comuni interessati.

0. 55. 1100. 6

Comino, Fontan.

Sostituire le parole: o dalle con le seguenti: e dalle

0. 55. 1100. 1.

Mattarella.

Sostituire la parola: Città con la seguente: aree

Conseguentemente:

al medesimo articolo 55, al secondo comma, sostituire la parola: Città con la seguente: aree

All'articolo 56:

al primo comma, ovunque ricorra, sostituire la parola: Città con la seguente: aree

al secondo comma, sostituire la parola: Città con la seguente: aree

all'ultimo comma, sostituire la parola: Città con la seguente: aree

All'articolo 58, all'ultimo comma, sostituire la parola: Città con la seguente: aree

All'articolo 59 al secondo comma, sostituire la parola: Città con la seguente: aree

All'articolo 60, quarto comma, lettera c), sostituire la parola: Città con la seguente: aree

All'articolo 62:

Al primo comma, sostituire la parola: Città con la seguente: aree

Al secondo comma, sostituire la parola: Città con la seguente: aree

Al terzo comma, ovunque ricorra, sostituire la parola: Città con la seguente: aree

Al quarto comma, sostituire la parola: Città con la seguente: aree;

Al quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: Città con la seguente: aree, e al secondo periodo, sostituire la parola: Città con la seguente: aree ;

Al sesto comma, sostituire la parola: Città con la seguente: aree

all'ultimo comma, sostituire la parola: Città con la seguente: aree

all'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire la parola: Città con la seguente: aree

0. 55. 1100. 7

Comino.

Sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo

Conseguentemente:

Al medesimo articolo 55, al secondo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo

all'articolo 56:

Al primo comma, ovunque ricorra, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo;

Al secondo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo;

all'ultimo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo;

all'articolo 58, all'ultimo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo;

all'articolo 59, al secondo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo;

all'articolo 60, quarto comma, lettera c), sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo

all'articolo 62:

Al primo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo

Al secondo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo;

Al terzo comma, ovunque ricorra, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo;

Al quarto comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo

al quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo e al secondo periodo, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo;

Al sesto comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo

all'ultimo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo

all'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo.

0. 55. 1100. 8

Comino.

Al primo comma, dopo le parole: dalle Province aggiungere le seguenti: o dalle Città metropolitane.

Conseguentemente:

Al medesimo articolo 55, al secondo comma, dopo le parole: le Province aggiungere le seguenti: , le Città metropolitane; all'articolo 56:

al primo comma, ovunque ricorra, dopo la parola: Province aggiungere le seguenti: o Città metropolitane;

al secondo comma, dopo le parole: le Province aggiungere le seguenti: o alle Città metropolitane;

all'ultimo comma, dopo la parola: Province, aggiungere le seguenti: Città metropolitane;

all'articolo 58:

all'ultimo comma, dopo le parole: delle Province aggiungere le seguenti: , delle Città metropolitane;

all'articolo 59, secondo comma, dopo le parole: una Provincia aggiungere le seguenti: , una Città metropolitana;

all'articolo 60, quarto comma, lettera c), dopo le parole: delle Province aggiungere le seguenti: e delle Città metropolitane;

All'articolo 62

Al primo comma, dopo le parole: le Province aggiungere le seguenti: le Città metropolitane;

Al secondo comma, dopo le parole: le Province aggiungere le seguenti: le Città metropolitane;

Al terzo comma, ovunque ricorrono, dopo la parola: Province aggiungere le seguenti: , Città metropolitane;

Al quarto comma, dopo la parola: Province aggiungere le seguenti: Città metropolitane;

Al quinto comma, primo periodo, dopo le parole: la Provincia aggiungere le seguenti: la Città metropolitana e al secondo periodo, dopo le parole: alle Province, aggiungere le seguenti: alle Città metropolitane;

Al sesto comma, dopo le parole: alle Province *aggiungere le seguenti:* alle Città metropolitane;

All'ultimo comma, dopo le parole: dalle Province *aggiungere le seguenti:* dalle Città metropolitane;

All'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire le parole: dei Comuni o delle Province *interessati con le seguenti:* delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati.

55. 1100

La Commissione.

Al primo comma, dopo la parola: Stato *aggiungere la seguente:* Federale.

55. 124 (ex S. 55. 600)

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Al primo comma, dopo le parole: dalle Regioni *aggiungere le seguenti:* dagli altri enti locali.

55. 29. (C. 55. 61.)

Alborghetti.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Due o più Comuni possono istituire delle Province per coordinare l'esercizio delle proprie funzioni.

55. 8. (C. 55. 44)

Masi, Biccocchi, Pozza Tasca.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Repubblica riconosce anche alle rappresentanze di base dei cittadini e dei lavoratori autorganizzati ed

autogestite la titolarità e la rappresentatività sociale e politica della sovranità appartenente al popolo.

55. 110. (C. 55. 4077.)

Malavenda.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti e assicura che le Regioni, o parti di esse, possano deliberare la loro fusione o divisione, previo accertamento della volontà dei cittadini residenti nei territori della costituenda Regione mediante referendum propositivo.

55. 2.

Fontan, Fontanini, Maroni, Anghinoni, Alborghetti.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti e assicura che le Regioni, o parti di esse, possano deliberare la loro fusione o divisione, previo accertamento della volontà dei cittadini residenti nei territori della costituenda Regione.

55. 63.

Fontan, Fontanini, Maroni, Anghinoni, Alborghetti.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti.

* **55. 125**

Malavenda.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti.

***55. 90** (C 55. 1)

Acerno.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: La Repubblica garantisce l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali.

55. 91. (C. 55. 2251.)

Rebuffa.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti individuali.

55. 89. (C. 55. 2251.)

Rebuffa.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Le Regioni hanno autonomia statutaria, organizzativa, normativa, amministrativa e finanziaria.

Conseguentemente, al secondo comma sopprimere le parole: le Province e le Regioni *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e dalla legge.

55. 101. (ex C. 55. 2344 e ex C. 55. 2302.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matranga, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Le Regioni hanno autonomia statutaria, organizzativa, normativa, amministrativa e finanziaria.

55. 87. (ex C. 55. 2344.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fra-

galà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matranga, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Ogni regione fissa nello statuto l'istituzione e la composizione dei propri organi.

55. 49. (ex S. 55. 750)

Comino.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti negli organi delle autonomie locali, negli organi e ordini dello Stato. Coloro che ne fanno parte non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, né essi possono chiamare altri a rispondere di opinioni espresse nei loro confronti.

Conseguentemente, all'articolo 60, ultimo comma, e 86, primo comma, sopprimere le parole delle opinioni espresse e e le parole o a causa.

55. 13

Rossetto.

Sopprimere il secondo comma.

***55. 110.** (C. 55. 4058.)

Malavenda.

Sopprimere il secondo comma.

***55. 103.** (* C. 55. 2200.)

Carmelo Carrara, Sanza, Marinacci, Teresio Delfino, Buttiglione, Panetta, Volontè, Tassone.

Sopprimere il secondo comma.

***55. 48.** (* C. 55. 2263.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le Regioni, le Province e i Comuni sono enti autonomi ed esercitano le loro funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

55. 111. (C. 55. 4010.)

Malavenda.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I comuni e le regioni, si collocano all'interno della unità politica, sociale, culturale ed economica della Repubblica italiana, e per questo sono organizzati in enti autonomi con poteri e funzioni previsti nella Costituzione e nelle leggi sul decentramento dei poteri e sul federalismo nella solidarietà e sussidiarietà.

55. 112. (C. 55. 4060.)

Malavenda.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio dell'unità politica della Repubblica e di leale cooperazione. Le Regioni, i Comuni, le Province e, quando istituite, le Città metropolitane, le Comunità montane e le altre associazioni di Comuni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

55. 113. (C. 55. 4061.)

Malavenda.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I comuni, le regioni e lo Stato unitario, nell'unità politica e giuridica della Repub-

blica italiana, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione nata dalla resistenza.

55. 114. (C. 55. 4062.)

Malavenda.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I Comuni, le Province e le Regioni, nell'unità politica della Repubblica, sono enti autonomi dotati di propri poteri, funzioni e risorse finanziarie adeguate al proprio fabbisogno, secondo i principi fissati dalla Costituzione.

55. 2 (C. 55. 25)

Acerno.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I comuni e le rappresentanze sociali di base e del territorio sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla nuova Costituzione.

55. 115. (C. 55. 4063.)

Malavenda.

Al secondo comma, sopprimere le parole: le Province e le Regioni, nell'unità politica della Repubblica.

55. 47. (C. 55. 2302.)

Guido Dussin, Parolo.

Al secondo comma, sopprimere le parole: le Province.

***55. 11.** (ex C. 55. 2224.)

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, La Malfa.

Al secondo comma, sopprimere le parole: , le Province.

***55. 46.** (* C. 55. 2287.)

Cè, Chincarini.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
le Province.

***55. 128.** (ex C. 55. 45.)

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Giovine, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matrangola, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

Al secondo comma, dopo le parole: le Province *aggiungere le seguenti:* gli altri enti locali.

55. 45. (ex C. 55. 60.)

Alborghetti.

Al secondo comma dopo le parole: i Comuni, le Province e le Regioni *aggiungere le seguenti:* i consigli di circoscrizione e di quartiere, i comitati di base dei cittadini, dei lavoratori autorganizzati, delle rappresentanze di base, le associazioni ed i centri sociali autogestiti.

55. 116. (ex C. 55. 4064.)

Malavenda.

Al secondo comma, dopo le parole: e le regioni *aggiungere le seguenti:* nell'unità politica e territoriale della Repubblica e dello Stato.

55. 126.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire la parola: autonomi *con la seguente:* indipendenti.

55. 44. (ex C. 55. 2303.)

Parolo, Guido Dussin.

Al secondo comma, sostituire la parola: autonomi *con le seguenti:* di autogoverno.

55. 7 (ex C. 55. 46.)

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

Al secondo comma, dopo le parole: enti autonomi *aggiungere le seguenti* dotati di loro originaria sovranità e quindi.

55. 64. (ex S. 55. 37)

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

Al secondo comma, sostituire le parole da: con propri *fino alla fine del comma, con le seguenti:* con poteri e funzioni propri.

55. 43. (ex C. 55. 2304.)

Parolo, Guido Dussin.

Al secondo comma, dopo la parola: propri *aggiungere la seguente:* Statuti,.

55. 106. (ex S. 55. 230)

Calderisi, Rebuffa.

Al secondo comma dopo le parole: propri poteri *aggiungere la seguente:* risorse.

55. 127 (ex C. 55. 2248).

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Al secondo comma, sopprimere le parole: e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

55. 42. (ex C. 55. 4000.)

Parolo, Guido Dussin.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
secondo i principi fissati dalla Costituzione.

55. 39. (ex C. 55. 2305.)
Parolo, Guido Dussin, Bampo, Rizzi.

Al secondo comma, sostituire le parole:
fissati con la seguente: sanciti.

55. 40 (ex C. 55. 2306.)
Parolo, Guido Dussin.

Al secondo comma, sostituire la parola:
fissati con la seguente: stabiliti.

55. 41 (ex C. 55. 2289.)
Ciapusci, Copercini.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione.

55. 130.
Bielli, Crucianelli, Nappi, Vignali, Sgiacca, Altea, Bolognesi, Guerra, Voza, Buffo, Gambale, Novelli, Fumagalli, Guerra, Sica, Dameri, Bielli, Schmid, Peruzza, Attili, Duca, Gasperoni, Scrivani, Panattoni, Giardiello, Bandoli.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

I rapporti tra le amministrazioni dello Stato, Regioni ed autonomie locali si ispirano al principio di leale cooperazione.

55. 73. (ex C. 55. 11)
Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

I rapporti tra le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione.

55. 3 (ex S. 55. 227)
Acierno.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

L'autogoverno di Comuni, Province e Regioni si realizza attraverso l'elezione popolare diretta dei Sindaci e dei Presidenti delle Province e delle Regioni, posti a capo delle rispettive amministrazioni.

55. 108. (ex S. 55. 229)
Calderisi, Rebuffa.

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Possono essere costituite le Città-Stato o Città-Regioni di Milano, Napoli e Roma.

55. 65. (ex S. 55. 205)
Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Le città di Milano, Napoli, Roma, sono considerate Città-Regioni, i cui poteri e funzioni sono determinati con legge dello Stato.

55. 83. (ex C. 55. 2234.)
Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sopprimere il terzo comma.

***55. 105.** (* C. 55. 2203.)
Carmelo Carrara, Buttiglione, Panetta, Marinacci, Volontè, Teresio Delfino, Tassone.

Sopprimere il terzo comma.

- *55. 104.** (ex S. 55. 41)
Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Sopprimere il terzo comma.

- *55. 38.** (ex C. 55. 2266.)
Fontan, Maroni, Fontanini, Bampo, Rizzi.

Sopprimere il terzo comma.

- *55. 84.** (ex C. 55. 2349.)
Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Tadorelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sopprimere il terzo comma.

- *55. 131.** (ex C. 55. 2349.)
Martino, Savelli, Masi, Acierno, Amato, Becchetti, Biccocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Colletti, Di Comite, Divella, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Frau, Giannattasio, Giovine, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Maiolo, Marinacci, Marzano, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taradash.

Sopprimere il terzo comma.

- * 55. 136.**
Malavenda.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

La Repubblica italiana, in quanto soggetto politicamente fondato sui principi fondamentali della Costituzione quali il lavoro, la salute, la democrazia, la sovranità, popolare, la libertà e lo stato di diritto e di giustizia, non ha una città capitale e non può perciò avere la città di Roma come la capitale né altra città.

- 55. 132** (ex C. 55. 4070).
Malavenda.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Può essere costituito il distretto di Roma capitale.

- 55. 69.** (ex S. 55. 204)
Pisanu.

Al terzo comma, sostituire la parola: Roma con la seguente: Milano.

- 55. 1000** (ex C. 55. 2294)
Parolo, Gnaga.

Segue una serie di 2.003 emendamenti, sino a 55. 3003, a firma di deputati della Lega Nord per l'indipendenza della Padania indicanti differenti località con le quali sostituire la parola: Roma.

Al terzo comma, sostituire la parola: Roma con la seguente: Albenga.

- 55. 3004** (ex C. 55. 2294)
Malavenda.

Segue una serie di 2.003 emendamenti, sino a 55. 5007, a firma Malavenda indicanti differenti località con le quali sostituire la parola: Roma.

Aggiungere in fine le seguenti parole: ed è costituita in distretto federale i cui con-

fini e statuto vengono stabiliti con legge dello Stato.

* **55. 133.** (ex C. 55. 56).

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostilio, Pagano, Scoca.

Al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: ed è costituita in distretto federale, i cui confini e statuto vengono stabiliti con legge dello Stato.

* **55. 70.** (ex C. 55. 56.)

Pisanu.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ad essa sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo lo statuto speciale adottato con legge costituzionale.

* **55. 134.** (ex C. 55. 27).

Scalia, Mattioli.

Dopo il terzo comma aggiungere in fine il seguente periodo: Essa gode di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo lo Statuto speciale approvato con legge costituzionale.

* **55. 4** (ex C. 55. 49).

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: Essa è retta da uno statuto di autonomia straordinaria i cui termini sono definiti dalla legge dello Stato.

55. 135. (ex C. 55. 2319).

Pivetti.

Al terzo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: ed è costituita in distretto

autonomo. Ad essa sono attribuite dalla legge costituzionale forme e condizioni particolari di autonomia.

55. 88. (ex C. 55. 2348.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matrangola, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

Al terzo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: ed è costituita in distretto autonomo.

55. 107. (C. 55. 2348.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matrangola, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

Al terzo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: Alla Capitale sono attribuite dalla legge costituzionale forme e condizioni particolari di autonomia.

55. 1081. (ex C. 55. 2348.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matrangola, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

Al quinto comma, aggiungere in fine le parole: con il suo territorio, è costituito in

distretto federale ed è fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma: Con legge costituzionale sono istituiti gli organi e le funzioni legislative del distretto, la cui Assemblea è costituita da 60 deputati ed è eletta per cinque anni. L'Assemblea ha legislazione esclusiva sulle materie delegate alle regioni. La legge costituzionale istituisce altresì organi giurisdizionali di controllo sulle leggi dell'Assemblea, stabilisce le funzioni di pubblica sicurezza delegata al Sindaco e individua il sistema di imposizione fiscale del distretto fissando il diritto spettante, in termini di trasferimenti di risorse dello Stato, per il ruolo di capitale.

55. 1001 (ex C. 55. 21).

Storace.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

I compiti di amministrazione sono esercitati dall'ente più vicino alle popolazioni interessate, secondo il principio di sussidiarietà.

55. 74. (ex C. 55. 7)

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

Dopo l'articolo 55, aggiungere i seguenti:

ART. 55-bis.

Titolo I - *(La funzione di governo).*

Il governo del Municipio spetta al sindaco, eletto da tutti i residenti, ed assistito da una giunta composta di assessori da lui nominati e revocati. Una legge costituzionale riconosce le competenze originarie del Municipio, e ne stabilisce la diversa struttura organizzativa in rapporto alla dimensione demografica. L'amministrazione del Municipio si svolge sottoponendo le deci-

sioni alla scelta dei cittadini. In particolare l'adozione o la modifica degli strumenti urbanistici, devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei cittadini.

Il governo della Regione è determinato dallo Statuto della medesima. Il capo del governo regionale è il Presidente, eletto direttamente dai cittadini. La Regione "incorpora" le Province che la compongono, ed utilizza i loro quadri sul territorio per formare consorzi di Municipi.

Il governo della Comunità regionale è formato da un Governatore eletto da tutti i cittadini della Comunità stessa, e da un Direttorio composto dai presidenti delle Regioni che costituiscono la Comunità medesima. Le competenze del Direttorio e del Governatore della Comunità, nonché i loro rapporti, sono determinati dallo Statuto comunitario, adottato dai Consigli delle Regioni che compongono la Comunità. La Comunità regionale del Nord è composta da: Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna; la Comunità regionale del Centro è composta da: Toscana, Umbria, Marche e Lazio; la Comunità regionale del Sud è composta da: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. La Comunità regionale è organo politico, ed è competente per la definizione e la gestione della politica economica relativa all'area governata. L'amministrazione della Comunità regionale spetta alle Regioni che la compongono. Entro la Comunità regionale, le Regioni ed i Municipi possono ottenere larghe autonomie, garantite e regolate dallo Statuto.

Il Governo della Repubblica spetta a un Direttorio Federale, composto dai Governatori delle tre Comunità regionali e — a turno annuale — dal presidente della Giunta di una delle cinque Regioni a statuto speciale.

Il Direttorio Federale — supremo organo collegiale di governo della Repubblica — è competente, in via esclusiva, per la politica estera, la difesa, la politica monetaria, gli uffici federali dell'ordinamento giudiziario; in via concorrente è competente per la politica sociale, tendente a garantire condizioni omogenee nella previdenza e nella sanità.

Tutte le altre competenze spettano alle Comunità regionali ed alle Regioni a statuto speciale.

Il Direttorio Federale è coadiuvato da Segretari di Stato, nominati dal Presidente Federale. Il loro mandato cessa con l'uscita di carica del Presidente stesso; può essere espressamente prorogato dal nuovo Presidente Federale.

I Segretari di Stato dipendono dal Direttorio, di cui devono godere la fiducia; sono preposti agli uffici che corrispondono alle competenze esclusive del governo federale, ed a quelli che verranno riconosciuti necessari per coordinare l'esercizio delle competenze comunitarie. La eventuale riunione collegiale dei Segretari di Stato non costituisce un organo istituzionale. Con il consenso del Direttorio i Segretari di Stato possono essere ascoltati dall'Assemblea Federale. Il Direttorio Federale nomina e dimette i funzionari responsabili dei servizi, organizzati presso il Governo federale.

Il Direttorio Federale decide applicando la regola della maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Decide invece e soltanto all'unanimità quando approva la legge di bilancio, l'istituzione di nuovi tributi e i provvedimenti relativi al sostegno finanziario delle aree svantaggiate. Sempre all'unanimità e per iniziativa comune dei governi comunitari, il Direttorio Federale delibera di stabilire con legge norme di coordinamento per l'esercizio di talune competenze comunitarie, l'attribuzione di nuove competenze alle diverse aree di governo della Repubblica, nonché l'eventuale delega di funzioni al Presidente.

Qualora il Direttorio Federale non si esprima all'unanimità, nei casi in cui questa è prescritta, il Presidente Federale promuove il "procedimento di emergenza". Entro otto giorni l'unanimità deve essere conseguita; in caso contrario tutti i membri del Direttorio — compreso il rappresentante pro-tempore della Regione a statuto speciale, ed escluso il Presidente — decadono, e si procede a nuove elezioni. I membri decaduti non possono essere immediatamente rieletti.

Il sistema tributario della Repubblica è il seguente:

A) tributi locali consentono ai Municipi di finanziare le loro funzioni. La legge costituzionale di cui all'articolo I riconosce l'ambito di tale prerogativa, ne garantisce l'esercizio, e indica le residue forme di finanziamento dell'attività dei Municipi.

B) Tutti gli altri tributi, diretti e indiretti, sotto la sorveglianza del Direttorio Federale, vengono riscossi dalle Comunità regionali, e dalle Regioni a statuto speciale, in funzione del luogo dove la ricchezza è stata prodotta o scambiata.

C) Una parte del gettito di queste imposte, nella misura determinata dal Direttorio Federale, viene destinata a sostenere l'attività del governo federale, e può essere anche impiegata per finanziare lo sviluppo delle aree meno prospere della Repubblica.

ART. 55-ter.

Tutte le cariche elettive della Repubblica — se la legge non prevede un tempo più breve — durano quattro anni. Ad ogni area di governo corrisponde, con funzioni di controllo, un collegio rappresentativo eletto, a suffragio universale dai cittadini. Ciascun collegio rappresentativo, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può deporre il capo del governo sottoposto al suo controllo e comunque legittimato, proponendo contestualmente un candidato a sostituirlo. Con tale atto anche il collegio decade; nelle elezioni che seguono i cittadini scelgono fra il governante deposto e il candidato proposto dal collegio, e votano per il rinnovo di quest'ultimo.

L'amministrazione del Municipio è controllata dal Consiglio Comunale, o da un sistema di collegi, eletti dai residenti che compongono il Municipio.

L'amministrazione della Regione è controllata dal Consiglio regionale, eletto dai cittadini che compongono la Regione. Lo Statuto della Regione determina il modo in cui il Consiglio viene eletto, la sua organizzazione ed i suoi poteri. La Provincia non ha amministratori elettivi, perchè a rappresentarla provvedono i consiglieri regionali eletti nel suo territorio.

Il governo della Comunità regionale è controllato da una Dieta formata da deputati eletti a suffragio universale dai cittadini che compongono la Comunità medesima — Comunità regionale del Nord: 145; Comunità regionale del Centro: 68; Comunità regionale del Sud: 87 -. A questi trecento deputati si aggiungono quarantasei deputati eletti dai cittadini delle regioni e statuto speciale; 27 per la Sicilia, 9 per la Sardegna, 6 per il Friuli-Venezia Giulia, 3 per il Trentino-Alto Adige, 1 per la Valle d'Aosta.

I 346 deputati compongono l'Assemblea Federale. Una legge costituzionale stabilisce la cornice normativa entro la quale gli statuti delle Comunità regionali, e delle Regioni a statuto speciale, possono differenziare il metodo per eleggere i rispettivi deputati.

L'Assemblea Federale è l'unica camera politica della Repubblica. Essa non siede in permanenza, ma si riunisce in sessioni periodiche, in modo da consentire ai membri che fanno parte delle Diete delle Comunità regionali di attendere ai lavori di queste ultime.

L'Assemblea elegge un presidente, e si dota di un Regolamento, soggetto soltanto all'approvazione della Corte Costituzionale.

L'Assemblea Federale, con una maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può deporre il Presidente Federale, proponendo un candidato a sostituirlo, e contestualmente determinando il proprio scioglimento. Nelle elezioni che seguono, i cittadini scelgono fra il Presidente deposto e il nuovo candidato, e ricostituiscono l'Assemblea Federale.

L'Assemblea Federale è competente per tutte le materie riservate all'autorità federale; normalmente legifera per mezzo del Senato Legislativo. Quando discute la legge di bilancio, e gli altri provvedimenti per i quali la Costituzione esige l'unanimità del Direttorio, l'Assemblea non può apportare modifiche se non con il consenso unanime del Direttorio Federale medesimo.

Il Senato Legislativo è un collegio specializzato nella produzione di norme. È

composto da duecento membri, eletti da tutti i cittadini della Repubblica con metodo proporzionale. Ha competenza esclusiva sulle materie relative ai "Principi fondamentali" ed ai "Diritti e doveri dei cittadini" elencati dalla Costituzione.

I disegni di legge del Senato Legislativo, prima di essere adottati in forma definitiva, devono essere approvati dall'Assemblea Federale, la quale può rinviarli al Senato Legislativo con l'indicazione delle modifiche auspiccate. Un disegno di legge del Senato Legislativo, approvato da tre quarti dei suoi membri, diventa legge anche senza l'assenso dell'Assemblea Federale.

L'Assemblea Federale può affidare al Senato Legislativo la redazione di leggi su materie di propria competenza. In particolare le leggi di coordinamento per l'esercizio delle competenze spettanti alle Comunità regionali; in tal caso l'Assemblea determina i principi ed i criteri direttivi a cui il Senato Legislativo dovrà attenersi.

Il Senato Legislativo partecipa al processo di revisione della Costituzione. Esso elegge un presidente e si dota di un Regolamento, soggetto soltanto all'approvazione della Corte Costituzionale.

55. 05. (ex S. 55. 01 e ex S. 55. 02)

Tremonti.

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

La rappresentanza del pluralismo culturale, economico e sociale nei livelli istituzionali dell'ordinamento si esprime attraverso le formazioni sociali, che si organizzano liberamente sulla base dei principi della Costituzione e delle sue leggi attuative.

55. 04. (C. 55. 01.)

Benedetti Valentini, Alemanno, Malgieri, Simeone, Rallo, Galeazzi, Paolone.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

La definizione territoriale dei comuni, delle province e delle regioni si adegua costantemente all'insediamento delle comunità. Con i criteri dimensionali paritari fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle leggi regionali di attuazione sono definiti, nell'ordine, e successivamente modificabili, il territorio del comune con decisione delle popolazioni interessate, il territorio della provincia con decisione dei comuni e il territorio della regione con decisione delle province.

55. 03. (ex S. 55. 05)

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone,

Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

Le Regioni sono autonome e ordinate secondo le disposizioni della Costituzione e dei rispettivi Statuti.

55. 01. (ex C. 55. 02. e ex S 55. 03)

Comino, Fontan, Maroni, Fontanini.